



COMUNE di FRANCOLISE
Provincia di Caserta

***REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI, BENI E SERVIZI***

Approvato con delibera di C.C. n. 12 del 23/05/2013

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Responsabile del procedimento

Articolo 3 - Normativa antimafia, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei flussi finanziari

Parte I – Lavori in economia

Articolo 4 – Tipologie di lavori eseguibili in economia

Articolo 5 – Limiti di applicazione

Articolo 6 – Lavori d’urgenza e Lavori di somma urgenza

Articolo 7 – Contratti misti

Articolo 8 – Modalità di esecuzione

Articolo 9 – Procedura per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta

Articolo 10 – Modalità di esecuzione ed affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario

Articolo 11 – Affidamento diretto

Articolo 12 – Contratto di cottimo per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro

Articolo 13 – Garanzie

Articolo 14 – Direzione dei lavori

Articolo 15 – Variazioni per maggiori spese in economia

Articolo 16 – Penali

Articolo 17 – Piani della sicurezza

Articolo 18 – Nuovi prezzi

Parte II - Acquisizione in economia di beni e servizi

Articolo 19 – Acquisti di beni e servizi in economia – criteri generali

Articolo 20 – Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

Articolo 21 – Determinazione ed adeguamento dei prezzi

Articolo 22 – Modalità e limiti di importo acquisizioni in economia

Articolo 23 – Acquisizioni in economia di beni e servizi in amministrazione diretta

Articolo 24 – Acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario

Articolo 25 – Mercato elettronico

Articolo 26 – Disposizioni finali- Entrata in vigore - Abrogazioni

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi in economia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, e s.m.i. e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, assicurando il risparmio e l'ottimizzazione delle risorse dell'ente, nel rispetto del principio di trasparenza, temperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. Il ricorso alle procedure in economia deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare.
4. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto di I.V.A. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina del presente regolamento.
5. Il Comune di Francolise, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., in quanto Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (popolazione residente al 31.12.2011 pari a 4.982 abitanti) è soggetto all'obbligo di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi forniture.
5. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuate:
 - mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile unico del procedimento (RUP) con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - mediante procedura di cottimo fiduciario, procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;

Art. 2

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del Servizio interessato provvede all'effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto degli obiettivi e del budget fissati dalla Giunta Comunale.
2. Il responsabile del Servizio assume le funzioni di responsabile del procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s. m. i.

Art. 3

Normativa antimafia, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Agli affidamenti di in economia di lavori, beni e servizi disciplinati dal presente regolamento si applicano tutte le disposizioni in materia antimafia, di Documento Unico di Regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010, n. 136) di cui alla normativa vigente.

2. Gli obblighi di tracciabilità finanziaria non trovano applicazione nel caso di acquisizione di lavori, beni e servizi in economia tramite amministrazione diretta.

PARTE I – Lavori in economia

Art. 4

Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo.

2. In rapporto alle specifiche competenze, esigenze ed organizzazione interna del Comune ricadono nell'elencazione di cui sopra le seguenti fattispecie:

- a) Manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché riparazione, e, in genere, mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere ed impianti, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D. Lgs. 163/2006;
- b) Esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ed impianti di qualsiasi natura e destinazione di proprietà comunale o in uso al Comune e loro pertinenze.
- c) Realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale dirette alla conservazione, manutenzione o adeguamento normativo del patrimonio edilizio, viabile ed impiantistico di non rilevante complessità che per loro natura non necessitano il triplice livello di progettazione previsto dal Codice degli Appalti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006.
- d) Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti infissi e manufatti presi in affitto dall'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge e/o per contratto, le spese siano a carico del locatario.
- e) Esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione, sistemazione messa in condizioni di sicurezza e/o di migliore funzionalità di reti, impianti, strade, marciapiedi percorsi pedonali e ciclabili.
- f) Lavori da eseguirsi da parte dell'appaltatore nell'ambito del contratto d'appalto principale ai sensi dell'art. 16, comma 1 (punto a), del D.P.R. n. 207/2010, e dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ai sensi dell'art. 16 comma 1 (punto b1) della stessa norma.
- g) Esecuzione di lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, come puntellamenti, concatenamenti, e demolizione di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali ecc. quando non sia possibile realizzarli nel rispetto delle procedure ordinarie, con le forme e le modalità previste dagli artt. 175 e 176 del D.P.R. n. 207/2010.
- h) interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;
- i) Lavori di eseguirsi di ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai Regolamenti e alle ordinanze del Sindaco.
- j) Lavori che debbono essere eseguiti d'ufficio nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- k) Lavori che si rendono necessari per la compilazione dei progetti ai sensi dell'art. 125, comma 6, lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all'acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d'opera; scavi, sondaggi e indagini ambientali; prove geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche; indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico).
- l) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 88, comma 6, lettera d) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

3. L'amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare spese in economia per l'esecuzione di lavori ed opere non espressamente previsti nel precedente comma 2, purché ne dimostri la coerenza, convenienza, la conformità alle disposizioni normative vigenti e ne autorizzi preventivamente la loro esecuzione in economia.

4. L'affidamento in economia è consentito anche nei casi contemplati dall'art. 204, comma 4, del Codice dei contratti, nei limiti di importo stabiliti da tale norma.

5. Il programma annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

Art. 5

Limiti di applicazione

1. È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di fare rientrare gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 4.

2. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi così come già individuati nel Programma Triennale e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici nonché nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Art. 6

Lavori d'urgenza e Lavori di somma urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato, in cui vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo.

2. Il verbale deve essere trasmesso con una perizia estimativa, all'Amministrazione comunale per la preventiva copertura finanziaria della spesa e per l'autorizzazione dei lavori.

3. In circostanze di "somma urgenza" che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il RUP e il tecnico allo scopo incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 1, l'immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.

4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell'affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti.

5. Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta comunale che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.

6. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'approvazione della Giunta comunale, saranno liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla comunicazione di diniego.

7. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di

pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

8. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il responsabile del Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza.

Art. 7

Contratti misti

1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della presente parte I se l'importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto come previsto dall'art. 14 del Codice dei contratti.

Art. 8

Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere effettuati:

- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Art. 9

Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema di amministrazione diretta è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.

2. Il RUP, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:

- a)** una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
- b)** un preventivo di spesa nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori;
- c)** gli eventuali altri elaborati tecnico – progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.

1. L'esecuzione dei lavori è disposta con deliberazione della Giunta comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare, tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale, le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il RUP nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

2. Il RUP provvede quindi direttamente, nel rispetto di quanto stabilito dalla suddetta deliberazione, alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella

disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati. Il RUP dispone l'acquisto dei materiali occorrenti per i lavori e l'eventuale noleggio dei mezzi necessari seguendo le modalità procedurali definite nella parte II del presente regolamento per i servizi e le forniture.

Art. 10

Modalità di esecuzione ed affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario

1. I lavori di importo pari o superiori a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge.

2. Il responsabile del Servizio, per ciascun lavoro da eseguire con il criterio del cottimo, appronta:

- a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su quale si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
- b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
- c) gli eventuali altri elaborati tecnico – progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti;
- d) un capitolato d'oneri o foglio condizioni o disciplinare tecnico.

3. L'affidamento mediante cottimo fiduciario si effettua, previa adozione da parte del responsabile del servizio tecnico di apposita determina a contrattare, con procedure semplificate, nel rispetto del principio di trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, previa consultazione di un numero congruo di ditte, di norma non inferiore a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, utilizzando anche le eventuali richieste di essere invitate spontaneamente presentate da ditte ritenute idonee. In alternativa, la stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici (albi delle ditte di fiducia), anche suddivisi per tipologie di lavori, nonché, eventualmente, per fasce di valore. A tal fine il responsabile del servizio tecnico emana un apposito avviso pubblico, nel quale vengono precisati i requisiti richiesti alle imprese per l'iscrizione all'albo, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze. Il responsabile esamina le istanze e dispone l'iscrizione all'albo delle ditte ritenute idonee. L'albo è aggiornato periodicamente, almeno con cadenza annuale. Le ditte iscritte all'albo sono interpellate in via prioritaria, anche con sistemi di rotazione, per gli affidamenti di cottimi fiduciari; sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, a giudizio della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza affidate loro dalla medesima stazione, o hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. In ulteriore alternativa, quando ciò risulti opportuno (per esempio quando non sia già noto/individuabile un congruo numero di ditte idonee da consultare), la stazione appaltante può pubblicare, in relazione allo specifico affidamento da effettuare, un apposito avviso di gara ufficiosa, onde permettere alle ditte eventualmente interessate di presentare richiesta di partecipazione alla gara. Alla gara saranno poi invitate le ditte che ne abbiano fatto richiesta, in possesso dei requisiti prescritti. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia giudicato insufficiente per garantire una procedura concorrenziale adeguata, le ditte da invitare alla gara possono essere integrate d'ufficio. Quando invece il numero delle ditte richiedenti sia eccessivo le ditte da invitare vengono scelte tra quelle ritenute più idonee.

4. La lettera di invito per i lavori da eseguirsi mediante cottimo deve far riferimento alla relazione tecnica, agli eventuali altri elaborati tecnico – progettuali, al capitolato d'oneri o foglio condizioni o disciplinare tecnico (documentazione da allegare alla lettera di invito o da depositare presso il Comune a disposizione dei concorrenti) e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dei lavori nonché la qualità, quantità e le modalità di esecuzione degli stessi;
- b) i prezzi, il termine per l'esecuzione dei lavori, i termini di pagamento, le principali clausole contrattuali e le penalità previste in caso di inadempienze;
- c) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse;
- d) le garanzie richieste;

- e) il prezzo a base di gara;
- f) il criterio di aggiudicazione
- g) l'indicazione dei requisiti generali, di capacità economico – finanziaria e tecnico professionale richiesti;

5. Per assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione. Prima della stipula del contratto si procederà alle necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell'intervento.

6. Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo pari o superiore a 40.000 euro è preferibilmente seguito il criterio del prezzo più basso e non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista in termini discrezionali dall'art. 122, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in rapporto alla natura prevalentemente fiduciaria della gara informale con le ditte interpellate.

7. Sono fatti salvi i casi in cui è consentito trattare con una sola ditta ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

8. Per i lavori, ai sensi dell'art. 173, comma 2 del DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

9. La contabilità delle spese effettuate mediante cottimo fiduciario avverrà mediante criteri e modalità dettagliate in specifici capitolati, ovvero, in sub-ordine, mediante quanto previsto dagli artt. da 203 a 210 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 11

Affidamento diretto

1. Per i lavori in economia di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP a soggetto idoneo in possesso dei requisiti richiesti, a seguito di acquisizione di preventivo di spesa. L'affidamento è, quindi, disposto dal RUP con propria determinazione, a seguito di trattativa privata diretta.

2. Per gli affidamenti in parola la conclusione del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza tra la stazione appaltante e la ditta prescelta secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici. Il contratto di cottimo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione da parte della ditta della lettera di affidamento dei lavori nella quale sono, fra l'altro, indicati:

- a) l'elenco dei lavori;
- b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

3. Per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori (figura di norma coincidente con il RUP), sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quello fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Le fatture, in tal caso, sono controfirmate dal RUP, se persona diversa, e sono liquidate e pagate prescindendo dalla redazione di stati avanzamento lavori, certificati di pagamento e stato finale. Il certificato di regolare esecuzione può essere, a sua volta, sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori (o del responsabile del procedimento se trattasi della stessa persona) sulle fatture di spesa.

Art. 12

Contratto di cottimo per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro

1. Per i cottimi di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro il responsabile del Servizio tecnico dovrà sottoscrivere un contratto di cottimo nel quale dovranno essere indicati:

- a) l'oggetto del cottimo;
- b) i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le condizioni e le modalità di esecuzione e di pagamento;
- d) i termini per l'espletamento delle prestazioni;
- f) le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale;
- g) la facoltà che si riserva l'Amministrazione in caso di inadempimento del cottimista di provvedere d'ufficio alla risoluzione in danno del contratto mediante semplice denuncia, a seguito di contraddittorio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
- h) la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;
- i) eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità dei lavori da eseguire;
- j) l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro.
- k) l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.

2. Il contratto è stipulato per mezzo di scrittura non autenticata, sottoscritta dal responsabile del Servizio tecnico e dall'aggiudicatario.

Art. 13

Garanzie

1. Le ditte assuntrici dei lavori in economia sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo pari o superiori a € 40.000,00, IVA esclusa, a presentare la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo delle commesse, a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto. Inoltre l'impresa affidataria è tenuta a presentare le altre garanzie e coperture assicurative per lavori pubblici previste dall'art. 129 del D. Lgs 163/2006 e s. m. i..

2. Il responsabile del Servizio tecnico può comunque prevedere l'obbligo della cauzione definitiva per l'affidatario anche per importi inferiori a € 40.000,00 nel caso di particolari interventi, motivandone la richiesta.

3. Per tutti i contratti, stante il loro contenuto valore economico, salvo diverso provvedimento del RUP, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia della rata di saldo.

4. Qualora richiesta la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti dall'art. 113, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 14

Direzione dei lavori

1. Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori che si eseguono in economia, provvede il responsabile del servizio Tecnico.
2. Di norma, fatta salva diversa e motivata scelta del responsabile del Servizio tecnico, sarà esclusa la possibilità di eseguire lavori in economia da parte di professionisti esterni ad eccezione di lavori in economia da realizzare nel contesto della realizzazione di opere pubbliche per opere comprese od escluse dal contratto principale purché preventivamente autorizzate da parte del responsabile unico del procedimento.
3. Il Direttore dei Lavori, interno od esterno al Servizio tecnico comunale, dovrà, in ogni caso, adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei lavori pubblici.

Art. 15

Variazioni per maggiori spese in economia

1. In nessun caso la spesa complessiva per i lavori in economia potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.
2. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa, il RUP, dovrà presentare una perizia suppletiva per conseguire l'autorizzazione ad impegnare l'eccedenza della spesa.
3. La spesa complessiva finale ai sensi dell'art. 177 del D .P.R. n. 207/2010 non potrà tuttavia superare la spesa prevista in origine incrementata del 100% e comunque la soglia dei 200.000 euro.

Art. 16

Penali

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera od atto di ordinazione delle spese in economia.
2. L'importo della penale giornaliera in relazione all'importanza e all'entità del lavoro, è determinato nel contratto, dal responsabile del Servizio tecnico, di norma nei limiti previsti per i contratti d'appalto dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell'espletamento del lavoro in economia oltre un mese dal termine previsto, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per "grave inadempimento".
4. Il responsabile del servizio tecnico potrà inserire nei contratti di cottimo tutte quelle penali che ritiene opportune in rapporto alla natura, alla specificità ed all'urgenza dei lavori a maggiore salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17

Piani della sicurezza

1. Per i lavori da eseguire in economia (sia per cottimi fiduciari, sia in economia diretta) dovrà essere rispettato, se ed in quanto pertinente rispetto alla natura ed all'entità dei lavori, il D. Lgs. 12 aprile 2008, n.

81 a titolo “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”. Il piano della sicurezza redatto dall’Amministrazione Comunale (o da esperti esterni) dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell’intervento.

2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l’obbligo di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell’incolumità delle maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche).

Art. 18

Nuovi prezzi

1. Nel caso si renda necessaria la determinazione di un prezzo non previsto dai singoli contratti di cottimo si farà riferimento ai Prezziari Ufficiali della Regione Campania in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori ribassato del 5%.

PARTE II – Acquisizione in economia di beni e servizi

Art. 19

Acquisti di beni e servizi in economia – criteri generali

1. La parte II del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, e s.m.i. e degli articoli da 329 a 338 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, fatta salva l’adesione al sistema convenzionale di cui all’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 ed in conformità e nel rispetto di tutto quanto stabilito in merito dall’art. 1 commi 449 e 450 della legge n. 27.12.2006 n. 296 e dall’art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 e s. m. i., per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 dello stesso articolo, il Comune, salvo particolari casi, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S. p. a. (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

3. Il responsabile del servizio, ferma restando l’osservanza dell’art. 26 comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488, può effettuare, motivandolo adeguatamente nella determinazione a contrattare, acquisti di beni e servizi con procedura autonoma soltanto nel caso che:

- i beni ed i servizi da acquisire non siano presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se costituita);
- non sia attivo il sistema telematico messo a disposizione dalla eventuale centrale regionale di riferimento, se costituita, per lo svolgimento delle relative procedure;
- il bene e/o servizio da acquisire, pur se disponibile, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inadeguato rispetto alle necessità del Comune. Tale ultima, specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare anch’essa compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare.

4. L’attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed

economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.

Art. 20

Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia è ammesso per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

- a) Noleggi, servizi e acquisti per organizzazione e/o partecipazione a fiere, convegni, congressi, conferenze, riunioni, iniziative formative, mostre ed altre manifestazioni artistico - culturali e sportive, oppure celebrazioni civili o religiose e altre iniziative.
- b) Libri, testi scolastici, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico.
- c) Materiale di cancelleria e stampati.
- d) Rilegature di libri, pubblicazioni, registri, atti e documentazione amministrativa.
- e) Servizi di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, di copia, pubblicazione e distribuzione, di registrazione e trascrizione, di traduzione ed interpretariato.
- f) Spedizioni, imbustamenti, spese telefonico/telegrafiche, spese per il telefax e per il servizio telematico, spedizioni e noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento, per un importo fino
- g) Servizi connessi alla gestione delle entrate comunali;
- h) Servizi peritali;
- i) Servizi di ricognizione e gestione del patrimonio
- l) Servizi legali e notarili;
- m) Servizi connessi all'attività di comunicazione e informazione, comprese le attività di redazione, elaborazione grafica, ufficio stampa e siti WEB;
- n) Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione, spese per gare d'appalto in genere;
- o) Vestiario, calzature e altri accessori ad uso del personale in servizio;
- p) Servizi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale e degli amministratori;
- q) Servizio mensa e/o acquisto di beni alimentari negli asili nido e nelle scuole dell'obbligo, fornitura buoni pasto e somministrazione pasti al personale;
- r) Servizi assicurativi o brokeraggio e finanziari;
- s) Servizi di prevenzione e protezione per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- t) Servizi connessi al reclutamento, alla gestione e alla cessazione del personale;
- u) Assistenza fiscale dei dipendenti comunali;
- v) Servizi connessi alla gestione contabile, fiscale e al controllo di gestione;
- w) Noleggio, acquisto e manutenzione di impianti telefonici, di trasmissione dati, di amplificazione e diffusione sonora, e relativi accessori;
- x) Noleggio, acquisto e manutenzione di apparecchiature e materiale informatico ed elettroniche di vario genere, compreso l'acquisto, installazione, configurazione, assistenza e controllo di hardware, software e relativo materiale di consumo e la relativa assistenza e manutenzione;
- y) Servizi di monitoraggio, inserimento, controllo, elaborazione dati e di rilevamento, anche della soddisfazione dell'utenza;
- aa) Servizi di personalizzazione, programmazione e gestione software;
- bb) Servizi connessi ai sistemi audiovisivi e di videosorveglianza, fotografici, telefonici, di telecomunicazione e di telerilevamento;
- cc) Noleggio e acquisto di arredi, giochi, attrezzature e materiali vari e relative riparazioni;
- dd) Servizi di gestione e manutenzione di impianti elettronici e tecnologici e verifiche previste per legge, regolamenti e/o libretti d'uso di impianti di vario genere presenti negli immobili comunali;
- ee) Acquisto e manutenzione di mezzi e autoveicoli e servizi connessi;
- ff) Acquisto di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per i mezzi di trasporto comunali;
- gg) Servizi di trasporto;
- hh) Servizi di custodia e vigilanza di immobili/aree;

- ii) Pulizia di immobili comunali e acquisto di materiali per pulizia, disinquinamento, disinfestazione, medicinali e materiali sanitari, spese per accertamenti igienico sanitari, acquisto manutenzione e noleggio di materiale ed attrezzature destinate al soccorso e servizi analoghi;
- jj) Manutenzione e pulizia e bonifica di aree urbane, parchi e giardini comunali; fornitura, messa a dimora e mantenimento di piante;
- kk) Sgombero neve e fornitura di beni e servizi connessi;
- ll) Acquisto di beni o servizi connessi alla gestione del cimitero;
- mm) Fornitura, installazione, tracciamento, gestione o manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, verticale ed elettronica, accessori e arredo urbano;
- nn) Fornitura di materiale e attrezzature da magazzino, utile ai fini dell'esecuzione di lavori da eseguirsi su immobili di proprietà comunale per mezzo di proprie risorse;
- oo) Acquisto materiale didattico e ludico per l'insegnamento, anche dell'educazione stradale, nelle scuole;
- pp) Servizi ricreativi, ludici, assistenziali, educativi e scolastici;
- qq) Servizi di controlli tecnici e servizi specialistici qualificati riferiti alle attività erogate, all'ottenimento di contributi e benefici economici, al recupero di morosità;
- rr) Beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione o che siano previsti da normative sopravvenute, cui l'ente è tenuto ad uniformarsi;
- ss) Spese minute, non previste nei punti precedenti, fino all'importo di euro 1000,00.

2. La Giunta comunale provvede all'aggiornamento degli elenchi merceologici dei beni e servizi acquisibili in economia in conformità alle sopravvenute esigenze e necessità dell'ente. L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a..

Art. 21

Determinazione ed adeguamento dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire, qualora non si faccia direttamente ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a., utilizzando i parametri di qualità e di prezzo previsti dalle medesime convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ove previsti o, in caso di convenzione non attiva, sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi, o tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del MePA.

2. Resta fermo, in ogni caso, in materia di ricorso obbligatorio a Consip S.p.a., quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135.

3. I parametri sopra enunciati possono essere utilizzati anche nell'istruttoria preliminare per l'adeguamento dei prezzi in corso di contratto.

Art. 22

Modalità e limiti di importo acquisizione in economia

1. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso, nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti dall'Amministrazione, nei limiti delle dotazioni assegnate con il piano esecutivo di gestione per acquisiti di beni e servizi e comunque entro il limite massimo di spesa, IVA esclusa, di euro 120.000,00.

2. Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario.

3. Il ricorso al sistema delle spese in economia, entro il limite massimo di spesa di euro 150.000,00 IVA esclusa, è consentito, altresì nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

4. Le forniture e i servizi di importo superiore ai valori precitati non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.

5. Nelle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.

6. I contratti per le forniture ed i servizi in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata. Per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante corrispondenza commerciale. Per acquisizioni sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) si rinvia per la stipula del contratto all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 23

Acquisizioni in economia di beni e servizi in amministrazione diretta

1. Le acquisizioni in amministrazione diretta sono consentite sino all'importo complessivo, per ciascun piano di intervento, di € 50.000,00. Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario entro i limiti di legge. Egli provvede, altresì, all'acquisto del materiale e di tutto quanto altro necessario.

2. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'art. 125, comma 3, del D. Lgs 163/2006 e s. m. i..

Art. 24

Acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00, IVA esclusa e fino ad € 120.000,00 IVA esclusa, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente e da aggiornarsi con cadenza almeno annuale.

2. Per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio, previa verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi, secondo modalità comunque documentabili e conformemente a quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006 e s. m. i.. Nel caso di acquisizione con procedura autonoma di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il responsabile del servizio può procedere all'affidamento diretto a soggetto idoneo in possesso dei requisiti richiesti, a seguito di acquisizione di preventivo di spesa.

3. Ai sensi dell'articolo 334 del D. P. R. n. 207/2010 per affidamenti in economia di importo pari o superiore a 40.000, IVA esclusa, e fino ad € 120.000,00, IVA esclusa, la lettera d'invito deve riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte; tale termine deve essere congruo in relazione alle complessità nascenti dalla formulazione dell'offerta;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del regolamento; secondo quanto dispone l'articolo 145 del Regolamento 207/2010, le penali da applicare in caso di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, in misura giornaliera, devono essere comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- o) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale;

4. Nelle procedure in economia il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di invio della lettera d'invito. Nel caso di specifiche ragioni di urgenza, adeguatamente motivate, detto termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.

5. Qualora non vengano utilizzati il mercato elettronico o la procedura on – line la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

6. Il responsabile del Servizio competente verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta.

Art. 25

Mercato elettronico

1. L'effettuazione degli acquisti in economia di beni e servizi attraverso il mercato elettronico avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 328 del D. P. R. 207/2010 nel rispetto delle regole ivi indicate.

2. Per quanto concerne, in particolare, le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa, si procede seguendo alternativamente due modalità:

- a) ordine diretto di acquisto (ODA): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi MePA. con caratteristiche ed esigenze rispondenti alle necessità dell'amministrazione.
- b) acquisto attraverso richiesta di offerta (RDO): modalità da adottare per acquistare beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi MePA. di importo pari o superiore a € 40.000,00, IVA e fino ad € 120.000, IVA esclusa, si procede attraverso richiesta di offerta con invito ad almeno 5 (cinque) operatori economici presenti sul mercato, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

4. In caso di acquisto diretto sul MePA di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, IVA esclusa il responsabile del servizio competente predispone ed invia al fornitore abilitato un ordine diretto compilando l'apposito modulo d'ordine presente sul sito e sottoscrivendolo con firma digitale. L'ordine ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore; il contratto si intende perfezionato nel momento in cui l'ordine viene caricato e registrato nel sistema dal soggetto aggiudicatore. Nel caso di acquisti di beni e servizi tramite RDO il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale dal fornitore e dal soggetto aggiudicatore.

5. Per le modalità operative riferire alla procedure di acquisto sul MePA si rimanda alle Regole del Sistema di e – procurement della pubblica amministrazione elaborate da Consip S.p.a., nonché al manuale d'uso del sistema di e – procurement per amministrazioni – MePA, procedura di acquisto tramite RDO, disponibili sul Portale www.acquistinretepa.it.

Art. 26 Disposizioni finali

Entrata in vigore - Abrogazioni

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 dell'art. 16 del vigente Statuto comunale.

3. L'entrata in vigore del regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto o incompatibili con lo stesso.